

ACCORDO QUADRO

OGGETTO	Accordo Quadro per l'affidamento dei Servizi integrati di Facility Management da eseguirsi sugli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni del territorio della regione Liguria, adibiti prevalentemente ad uso ufficio e/o ad attività scolastiche – Appalto verde (DM 11 ottobre 2017; DM 07 marzo 2012; DM 10 marzo 2020)
STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER L'ACCORDO QUADRO	<i>Rossella Bardinu, responsabile della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana</i>
CONTRATTO DI SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT (CONTRATTO DERIVATO)	<i>L'atto stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Soggetto Aggiudicatario</i>
COMMITTENTE/AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	<i>La Pubblica Amministrazione che aderisce all'Accordo Quadro e attiva i contratti derivati</i>

DEFINIZIONI	
Pubblica Amministrazione	<i>La pubblica amministrazione che ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, è tenuta a ricorrere per i propri approvvigionamenti, in conformità al comma 2 dell'articolo 9, al soggetto aggregatore Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Genova</i>
Amministrazione Richiedente.....	<i>La Pubblica Amministrazione che nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro manifesta mediante l'emissione di una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) la propria intenzione di utilizzare l'Accordo Quadro;</i>
Amministrazione Contraente.....	<i>La Pubblica Amministrazione che aderisce all'Accordo Quadro e attiva i contratti derivati</i>
Concorrente	<i>Il soggetto ammesso a partecipare alla gara</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario; sottoscrive l'Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto</i>
Appaltatore.....	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che ha stipulato l'Accordo Quadro in quanto aggiudicatario</i>
Accordo Quadro.....	<i>Il contratto che disciplina i rapporti tra la Stazione appaltante e il Soggetto Aggiudicatario, l'adesione delle Amministrazioni contraenti e l'attivazione dei contratti derivati</i>

DEFINIZIONI	
Contratto derivato	<i>Il contratto attivato a mezzo emissione Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) dall'Amministrazione contraente con il Soggetto Aggiudicatario per l'individuazione delle prestazioni richieste che recepisce le condizioni contrattuali previste dall'Accordo Quadro e dai documenti da esso richiamati</i>
Condizioni Generali	<i>Documento contenente le norme contrattuali per i contratti derivati o attuativi</i>
Capitolati Tecnici	<i>Documenti contenenti le prestazioni, le modalità di svolgimento e di controllo, le penali, ecc. dei singoli servizi.</i>
RUP	<i>Responsabile Unico del Procedimento: per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'Accordo Quadro è il soggetto individuato dalla Stazione appaltante; per il contratto derivato è il soggetto individuato dalle Amministrazioni contraenti</i>
Direttore dell'Esecuzione del Contratto	<i>Il soggetto indicato da ogni Amministrazione Contraente ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Contratti</i>
Referente dell'Accordo Quadro	<i>Il soggetto nominato a rappresentare ad ogni effetto il Soggetto Aggiudicatario nei confronti della Stazione Appaltante e di tutte le Amministrazioni Contraenti con specifico riferimento agli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro</i>
Gestore del contratto derivato	<i>Il soggetto indicato dal Soggetto Aggiudicatario quale referente nei riguardi della singola Amministrazione Contraente per la gestione e l'esecuzione delle attività previste nel contratto derivato (Ordinativo Principale di Fornitura)</i>

DEFINIZIONI	
Attivazione del servizio	<i>data di inizio erogazione dei servizi richiesti, indicata dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo Principale di Fornitura;</i>
RPF	<i>Richiesta preliminare di Fornitura: documento con cui l'Amministrazione contraente formalizza il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti in Accordo Quadro;</i>
PDA	<i>Piano Dettagliato delle Attività: è il documento che formalizza la configurazione dei servizi proposta dall'Appaltatore, in funzione delle esigenze rilevate e delle specifiche richieste dell'Amministrazione contraente, e da lei condivisa.</i>
OPF	<i>Ordinativo Principale di Fornitura: documento con il quale si perfeziona il contratto derivato e con il quale le Amministrazioni Contraenti utilizzano l'Accordo Quadro alle condizioni tecniche ed economiche previste dall'Accordo Quadro stesso.</i>
Atto aggiuntivo all'OPF	<i>Il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti integrano/modificano l'Ordinativo Principale di Fornitura, integrando/modificando le diverse condizioni previste nel Piano Dettagliato delle Attività e/o nel Verbale di Consegna.</i>
Ordine/i di attività o Ordini di Intervento	<i>Il documento con il quale l'Amministrazione Contraente autorizza una specifica attività straordinaria che prevede il pagamento di un corrispettivo extra canone;</i>
Canone	<i>Il corrispettivo economico periodico con il quale sono remunerati i servizi che prevedono l'esecuzione di attività ordinarie periodiche e continuative</i>

DEFINIZIONI**Extra canone**

Il corrispettivo economico con il quale sono remunerati i servizi che prevedono l'esecuzione di attività straordinarie su richiesta dell'Amministrazione Contraente

SOMMARIO		<u>pagina</u>
Articolo 1	Oggetto.....	7
Articolo 2	Documenti Contrattuali	9
Articolo 3	Valore dell'Accordo Quadro.....	9
Articolo 4	Disciplina applicabile e criterio di prevalenza	11
Articolo 5	Durata dell'appalto.....	12
5.1	<i>Durata dell'Accordo Quadro</i>	12
5.2	<i>Durata dei Contratti derivati</i>	13
Articolo 6	Forma e contenuti del contratto derivato	13
Articolo 7	Adesione all'Accordo Quadro e attivazione dei servizi	14
Articolo 8	Referente dell'Accordo Quadro.....	17
Articolo 9	Garanzia definitiva	18
9.1	<i>Cauzione definitiva sull'Accordo Quadro</i>	18
9.2	<i>Cauzione definitiva sui contratti derivati</i>	19
9.3	<i>Disciplina comune</i>	19
Articolo 10	Modalità di comunicazione	20
Articolo 11	Sistema di monitoraggio dell'Accordo Quadro e controllo dei contratti derivati	20
11.1	<i>Monitoraggio dell'Accordo Quadro</i>	20
11.2	<i>Penali Inadempimenti sull'Accordo Quadro</i>	22
11.3	<i>Sistema di controllo delle prestazioni</i>	23
Articolo 12	Luogo di esecuzione.....	23
Articolo 13	Recesso per giusta causa	23
Articolo 14	Recesso unilaterale	25
Articolo 15	Diffida ad adempiere.....	25
Articolo 16	Clausole risolutive.....	26
Articolo 17	Altri casi di risoluzione	28
Articolo 18	Effetti della risoluzione e del recesso.....	28
Articolo 19	Divieto di cessione del contratto	29
Articolo 20	Contestazioni dell'Appaltatore	29
Articolo 21	Oneri delle Amministrazioni contraenti	30
Articolo 22	Aggiornamento del DUVRI	31
Articolo 23	Clausole di legalità.....	31
Articolo 24	Obblighi di comunicazione all'Amministrazione	31
Articolo 25	Tutela della riservatezza	31
Articolo 26	Spese contrattuali	33
Articolo 27	Clausole finali	33
Articolo 28	Foro competente.....	33

Articolo 1 Oggetto

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento di Servizi integrati di Facility Management sugli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni del territorio della regione Liguria, adibiti prevalentemente ad uso ufficio e/o ad attività scolastiche e formative.

Negli immobili adibiti ad attività scolastiche possono essere ricompresi anche gli spazi ad uso sportivo funzionali alle attività stesse.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'Accordo Quadro gli immobili a destinazione prevalentemente sportiva, ricreativa o museale, residenziale nonché gli immobili/ambienti/aree adibiti ad attività tipicamente sanitarie.

L'oggetto dell'appalto comprende la *pianificazione, la programmazione, la progettazione, la gestione, l'esecuzione ed il controllo* dei servizi di seguito dettagliati, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali, nei Capitolati Tecnici e, se migliorative, nell'Offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore.

I servizi di facility management oggetto dell'appalto sono così classificati:

Tipologie di servizi		Servizi	Sub servizi principali
Servizi gestionali	1	Servizi di governo	Gestione Sistema Informativo Gestione Anagrafica Tecnica Gestione Call Center Gestione richieste e interventi
Servizi operativi di Manutenzione	2	Manutenzione Edile	Manutenzione programmata Manutenzione riparativa (a guasto) Manutenzione migliorativa, di ripristino e di riqualificazione <i>1. componenti Edili</i>

	3	Manutenzione Impianti	Manutenzione programmata Manutenzione riparativa (a guasto) Manutenzione migliorativa, di ripristino e di riqualificazione <i>Impianti</i> 1. <i>Elettrici e speciali</i> 2. <i>Idrico-sanitari</i> 3. <i>Antincendio</i> 4. <i>Fissi di trasporto (ascensori, montascale, ecc.)</i>
	4	Climatizzazione Ambientale	Conduzione e manutenzione <i>Impianti di Riscaldamento e acqua calda sanitaria</i> (servizio energia e servizio riscaldamento) Manutenzione programmata e riparativa <i>Impianti di Raffrescamento e Trattamento aria</i> Manutenzione migliorativa, di ripristino e di riqualificazione <i>impianti di climatizzazione</i>
	5	Manutenzione Aree verdi	Manutenzione aree Verdi

L'Accordo Quadro è stipulato dalla Città Metropolitana in quanto Soggetto Aggregatore iscritto nell'elenco ANAC, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dalle Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

L'aggiudicazione e la sottoscrizione dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione né per la Città Metropolitana né per le Amministrazioni Pubbliche del territorio regionale in merito all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prestazioni. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere né dalla Città Metropolitana né dalle Amministrazioni Pubbliche del territorio regionale, in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Soggetto Aggiudicatario si impegna a svolgere tutte le prestazioni previste dall'appalto al fine di assicurare la conduzione e la conservazione dei beni immobili oggetto dei contratti derivati, attivati con le modalità di cui ai successivi punti, nel miglior stato di efficienza possibile e con la massima disponibilità d'uso, nel rispetto dei contenuti contrattuali, delle migliorie previste in sede di offerta, assumendo la responsabilità esclusiva del raggiungimento e/o mantenimento di livelli prestazionali stabiliti dal Committente.

Articolo 2 Documenti Contrattuali

Costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e sono allegati materialmente ad esso:

- l'Allegato "A" (Condizioni Generali e i relativi Allegati)
- gli Allegati "B" Capitolati Tecnici
 - l'Allegato "B.1" - Capitolato Tecnico n. 1 Servizi di Governo
 - l'Allegato "B.2" - Capitolato Tecnico n. 2 Manutenzione Edile
 - l'Allegato "B.3" - Capitolato Tecnico n. 3 Manutenzione Impianti
 - l'Allegato "B.4" - Capitolato Tecnico n. 4 Climatizzazione Ambientale
 - l'Allegato "B.5" - Capitolato Tecnico n. 5 Manutenzione Aree verdi
- l'Allegato "C" - Offerta Tecnica del Soggetto Aggiudicatario
- l'Allegato "D" - Offerta Economica del Soggetto Aggiudicatario

Fanno comunque parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente e fisicamente unita al medesimo, ma depositata agli atti dell'Amministrazione, la documentazione di gara.

Articolo 3 Valore dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro è articolato nei seguenti **3 (tre) lotti**.

Non è prevista la divisione in lotti funzionali per singoli servizi, in quanto oggetto della presente gara è l'affidamento della gestione integrata di un insieme di servizi, necessari per il mantenimento efficiente degli immobili, ad un unico Appaltatore, responsabile dei risultati da raggiungere in termini di livelli prestazionali stabiliti contrattualmente; l'affidamento unitario ad un medesimo operatore dei diversi servizi è condizione necessaria per la finalità perseguita relativa alla corretta gestione e funzionalità degli immobili.

N. Lotto	Oggetto del Lotto	Importo massimo
1	Servizi integrati di Facility Management sugli immobili siti nei territori comunali della Città Metropolitana di Genova di proprietà o in uso a qualsiasi titolo della stessa	€ 27.600.000,00 (oltre oneri fiscali)

2	Servizi integrati di Facility Management sugli immobili siti nei territori comunali della Città Metropolitana di Genova e della provincia della Spezia di proprietà o in uso a qualsiasi titolo delle Pubbliche Amministrazioni diverse dalla Città Metropolitana di Genova	€ 25.800.000,00 (oltre oneri fiscali)
3	Servizi integrati di Facility Management sugli immobili siti nei territori comunali delle province di Savona e Imperia di proprietà o in uso a qualsiasi titolo delle Pubbliche Amministrazioni	€ 26.100.000,00 (oltre oneri fiscali)

I predetti importi si riferiscono ai contratti derivati attivabili nel corso della durata dell'Accordo Quadro.

Le quantità effettive di prestazioni da fornire sono determinate, per ciascuno dei quattro lotti, fino a concorrenza dell'importo massimo posto a base di gara, eventualmente incrementato, fatte salve le variazioni contrattuali in aumento o in diminuzione, entro i limiti previsti dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in relazione al valore dei singoli contratti derivati, secondo le modalità specificate nelle Condizioni Generali.

L'importo massimo, dei singoli Lotti di cui sopra, è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo massimo di ogni lotto comprende i costi della manodopera e della sicurezza che la Stazione appaltante ha stimato, al netto degli oneri fiscali, secondo i valori riportati nella tabella seguente.

<i>Lotti</i>	<i>Costo sicurezza</i>	<i>Costi manodopera</i>
Lotto 1	€ 690.000,00	€ 12.806.000,00
Lotto 2	€ 645.000,00	€ 11.971.000,00
Lotto 3	€ 652.500,00	€ 12.110.000,00

I suddetti costi sono stati determinati attraverso una valutazione dei costi delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle prestazioni richieste.

In particolare, considerata la durata pluriennale del contratto, si è proceduto alla determinazione dei costi sia per *via statistica* su base storica, sia per *via analitica* stimando i costi sulla base di prezziari, mediante analisi dei prezzi di mercato, sulla base di indici di costo aggregati, e dal *confronto con prezzi CONSIP*, considerando:

a) Il costo della manodopera, con riferimento ai seguenti elementi:

- *tempo per l'esecuzione delle prestazioni: stimato in base alle tipologie di elementi tecnici, alle frequenze richieste per tipologie di prestazioni e ai servizi richiesti in relazione ai maggiori costi di sicurezza necessari;*

- *costo medio orario della manodopera*, calcolato in base
 - al costo orario medio del personale calcolato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative al personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica private e della installazione di impianti;
 - al costo orario medio del personale calcolato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative al personale dipendente da imprese edilizie e attività affini; a cui sono stati aggiunti le spese generali e gli utili d'impresa, o ai Prezzari Regionali della Regione Liguria (per gli addetti florovivaisti).
 - al costo orario desunto dal prezzario delle opere Edili ed Impiantistiche 2020 edito dalla Regione Liguria;
 - *costi di gestione del contratto e pianificazione operativa*, valutati secondo le tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative al personale dipendente da imprese del Settore del terziario della distribuzione e dei servizi;
- b) gli oneri di sicurezza: facendo riferimento alle attività di coordinamento, al trattamento dei rischi interferenziali e agli apprestamenti di sicurezza valutati sulla base di costi unitari desunti da indagini di mercato e prezzari;
- c) la fornitura di materiale per l'esecuzione delle prestazioni suddette: stimato in base a indagini di mercato, prezzari, e ai consumi desumibili da esperienze in appalti precedenti;
- d) le tipologie e le quantità stimate dei servizi richiesti;
- e) la produttività oraria dei servizi.

Si precisa che il valore dei singoli lotti dell'Accordo Quadro è frutto di una stima presunta del numero e del fabbisogno delle Amministrazioni che attiveranno i contratti derivati nell'arco temporale di durata della stessa. Tale stima, pertanto, non è in alcun modo impegnativa, né vincolante, né per le Amministrazioni del territorio interessato, né per la Stazione Appaltante nei confronti degli aggiudicatari e sottoscrittori dell'Accordo Quadro.

Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere in caso di mancata attivazione dei contratti derivati commesse previsti dall'Accordo Quadro.

Articolo 4 Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

L'Accordo Quadro e i contratti derivati sono regolati dalle previsioni dell'Accordo Quadro stesso, nonché dagli atti, documenti e normative richiamati nell'Accordo Quadro stesso e nei relativi Allegati.

I Contratti derivati sono altresì regolati da quanto stabilito negli Ordinativi Principali di Fornitura, negli Atti Aggiuntivi, nel Piano Dettagliato delle Attività, nel Verbale di Consegna e negli Ordini di Intervento.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Accordo Quadro e quanto contenuto nelle

Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nel presente Accordo Quadro.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nei Capitolati Tecnici e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolati Tecnici, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della stazione appaltante, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolati Tecnici.

Nel caso in cui dovessero sopravvenire provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell'Accordo Quadro e nei contratti derivati e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e/o con i contratti derivati, Città Metropolitana di Genova e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e l'Appaltatore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Con riferimento all'esecuzione dei contratti derivati, l'interpretazione delle relative clausole deve essere condotta tenendo conto delle finalità del contratto e degli obiettivi che intende perseguire, così come previsto dagli artt. dal 1362 al 1369 del C.C., avendo riguardo alla relazione gerarchica esistente tra gli elaborati contrattuali sulla base dell'ordine sequenziale sopra descritto.

L'Appaltatore ha l'onere di segnalare tempestivamente all'Amministrazione contraente ogni discordanza o conflitto dovesse rilevare nell'ambito della documentazione contrattuale e delle disposizioni che regolano il contratto derivato, pena la responsabilità per i servizi che risultassero eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni.

Il conflitto in ordine all'esatta portata applicativa delle clausole contrattuali non legittima in nessun caso la sospensione delle prestazioni

L'Appaltatore riconosce che la deficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come inesattezze, indeterminazioni e discordanze degli elementi grafici non possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie, ritardi ed arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore in ogni caso sarà responsabile delle inesattezze, errori od omissioni, contenuti nelle schede, planimetrie, data base informatico, disegni, relazioni e altri documenti da lui stesso preparati, anche quando detti disegni e documenti siano stati approvati dall'Amministrazione contraente.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.

Articolo 5 Durata dell'appalto

5.1 Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, fatto salvo l'anticipato esaurimento dell'importo massimo previsto per ciascun lotto di gara, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

La validità dell'Accordo Quadro non costituisce motivo ostativo all'attivazione di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione appaltante.

In caso di cessazione anticipata dell'efficacia, a qualsiasi titolo, dell'Accordo Quadro e/o dei contratti derivati, o qualora alla scadenza dei contratti derivati non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento del servizio, l'Appaltatore deve garantire, ai sensi dell'articolo 106 comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste per il periodo necessario e non superiore a 12 mesi, all'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario. Nel corso del periodo di proroga l'Appaltatore si impegna ad eseguire i contratti derivati mantenendo le stesse condizioni, oneri e prezzi definiti in sede di offerta, eventualmente integrati ai sensi delle Condizioni Generali per effetto dell'applicazione della disciplina prevista in tema di "Adeguamento prezzi".

Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell'Appaltatore.

5.2 Durata dei Contratti derivati

Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro ed entro i limiti di capienza massima consentita per ciascun lotto, le Amministrazioni richiedenti possono attivare uno o più contratti derivati, sulla base delle specifiche esigenze temporali e disponibilità delle risorse finanziarie destinabili alla copertura dei costi.

I singoli contratti derivati, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti, hanno una durata compresa tra un minimo di 24 (ventiquattro) mesi e un massimo di 72 (settantadue) mesi, decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nel medesimo Ordinativo Principale di Fornitura.

In ogni caso il contratto derivato non può avere durata superiore ai 30 (trenta) mesi successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro

Resta salva la possibilità di proroga del contratto derivato conformemente a quanto previsto al precedente articolo 5.1.

Articolo 6 Forma e contenuti del contratto derivato

In forza dell'adesione all'Accordo Quadro, l'Amministrazione contraente e l'Appaltatore danno luogo ad un autonomo rapporto contrattuale, per il quale la Città Metropolitana di Genova non assume nessuna responsabilità e non presta garanzia alcuna.

Il contratto derivato si instaura con l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF), senza necessità di ulteriore formalizzazione.

A seguito dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) l'Amministrazione contraente

comunica la formalizzazione dell'adesione all'Accordo Quadro.

Costituisce contenuto necessario del contratto derivato (Set Minimo di Servizi) l'attivazione:

- di tutti i Servizi Gestionali di cui al Capitolato Tecnico n. 1 Servizi di Governo;
- di almeno n. 3 (tre) sub servizi Operativi, sulla base delle specifiche esigenze, nell'ambito delle tipologie di attività degli stessi e secondo le modalità descritte nel processo di cui alle Condizioni Generali.

In funzione delle diverse caratteristiche degli immobili e delle proprie particolari esigenze, le Amministrazioni Contraenti potranno prevedere configurazioni personalizzate sia nella scelta dei singoli sub-servizi sia nella scelta della tipologia manutentiva da prevedere nel contratto derivato (programmata e/o riparativa); la configurazione personalizzata dei servizi verrà definita in sede di approvazione da parte dell'Amministrazione contraente del Piano dettagliato delle attività (PDA).

I servizi costituenti il contenuto minimo sono attivati attraverso l'Ordinativo Principale di Fornitura contestualmente all'utilizzo dell'Accordo Quadro, a prescindere dall'effettivo inizio di erogazione dei servizi stessi che potrà avvenire anche in momenti differenti in funzione della scadenza dei relativi contratti eventualmente in essere con altri fornitori.

Articolo 7 Adesione all'Accordo Quadro e attivazione dei servizi

Il processo di adesione all'Accordo Quadro e di attivazione dei servizi da parte delle Amministrazioni contraenti è sinteticamente articolato nelle fasi di seguito descritte e nell'Allegato 1 delle Condizioni Generali - Quadro sinottico processo attivazione dei servizi. Si rinvia alle previsioni contenute nelle Condizioni Generali per una disciplina di maggior dettaglio.

1) Richiesta Preliminare di Fornitura.

La Richiesta Preliminare di Fornitura (di seguito RPF) è il documento con cui l'Amministrazione, preliminarmente all'adesione all'Accordo Quadro, formalizza il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti dallo stesso.

Tale richiesta, sottoscritta digitalmente e compilata secondo le modalità contenute nelle Condizioni Generali, è inviata dall'Amministrazione richiedente, nella persona del responsabile del procedimento, a mezzo posta certificata all'Appaltatore, e per conoscenza alla Stazione Appaltante.

Con la richiesta l'Amministrazione s'impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'Accordo Quadro, ed in particolare a valutare il successivo PDA e a formalizzare eventuali osservazioni e/o integrazioni.

- 2) Esame della richiesta e definizione calendario sopralluogo:** l'Appaltatore, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta stessa, comunica all'Amministrazione richiedente, a mezzo posta certificata, l'accettazione della Richiesta Preliminare di Fornitura o l'eventuale necessità di integrazioni, concordando, in caso positivo,

una o più date per definire il calendario del sopralluogo congiunto presso l'immobile/i e/o porzioni dello/degli stesso/i, da realizzarsi secondo le modalità contenute nelle Condizioni Generali. In caso di rifiuto della richiesta, l'Appaltatore dovrà esporre dettagliatamente le ragioni della mancata accettazione.

La richiesta potrà essere rifiutata dall'Appaltatore qualora provenga da una Pubblica Amministrazione diversa da quelle ammesse all'utilizzo dell'Accordo Quadro o sia formulata in relazione a immobili aventi destinazioni non previste dallo stesso Accordo Quadro.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dei termini previsti, determina l'applicazione della penale di cui all'art. 11.2 del presente Accordo Quadro.

- 3) **Valutazione sommaria della capienza dell'Accordo Quadro:** Entro e non oltre il termine di sette (sette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione del sopralluogo, l'Appaltatore sulla base di una prima valutazione sommaria del valore complessivo dei servizi individuati dall'Amministrazione richiedente, verifica la capienza dell'Accordo Quadro in ragione della effettiva disponibilità residua rispetto all'importo massimo assegnato e *ne dà comunicazione all'Amministrazione richiedente e alla Stazione Appaltante*, secondo le modalità contenute nelle Condizioni Generali.

Nel caso la verifica abbia esito positivo, la comunicazione in ordine alla capienza del massimale assegnato rispetto al valore dei servizi richiesti, vincola l'Appaltatore ad accantonare la quota parte di massimale necessaria a soddisfare il futuro Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) fino all'eventuale emissione dello stesso o alla decadenza della RPF.

- 4) **Piano dettagliato delle attività (PDA):** Nel caso di esito positivo della valutazione, entro e non oltre il termine di 7 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di capienza, l'Appaltatore redige il "Piano dettagliato delle Attività" (PDA), secondo le modalità contenute nelle Condizioni Generali e lo presenta all'Amministrazione contraente per la necessaria condivisione.

Il PDA fornisce all'Amministrazione richiedente le necessarie informazioni per valutare il contenuto dei servizi offerti, in termini di pianificazione delle attività, modalità gestionali e operative di attivazione, corrispettivi economici.

Contestualmente alla definizione del PDA l'Appaltatore provvede, con le modalità e con le forme previste dalle Condizioni Generali, alla revisione del DUVRI_standard_AQ Rev.1, redigendo, in coordinamento con l'Amministrazione Contraente, il DUVRI_CD Rev.0, integrato dai dati e dall'individuazione dei rischi riferiti alle unità organizzative e funzionali di diretta competenza e degli eventuali ulteriori costi derivanti da rischi per interferenze che dovessero emergere in questa fase per condizioni particolari e specifiche esistenti nel luogo di lavoro di competenza dell'Amministrazione richiedente.

Il ritardo nella presentazione del Piano dettagliato delle attività determina l'applicazione da parte della Stazione appaltante della penale di cui all'art. 11.2 del presente Accordo Quadro.

- 5) **Condivisione e approvazione del PDA:** Nei 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla presentazione del PDA da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione richiedente valuta la rispondenza del Piano alle effettive esigenze in termini di servizi da ordinare, modalità di erogazione e personalizzazione.

L'Amministrazione richiedente può, entro il termine sopra indicato:

- approvare il PDA senza richiedere modifiche, dandone comunicazione per iscritto all'Appaltatore;
ovvero
- comunicare all'Appaltatore le proprie osservazioni e richieste di modifica e/o integrazione.

In quest'ultimo caso l'Appaltatore, non oltre i successivi 7 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'Amministrazione richiedente, elabora e consegna una nuova versione del PDA che tiene conto delle osservazioni formulate.

Eventuali ritardi nella presentazione della nuova versione determinano l'applicazione della penale di cui al punto precedente.

La mancata accettazione del PDA da parte dell'Amministrazione richiedente o la mancata formulazione di osservazioni nei termini sopra indicati, comporta la decadenza del PDA e della RPF ed equivale a formale rinuncia da parte dell'Amministrazione all'acquisizione dei servizi. Per l'effetto la quota precedentemente accantonata dall'Appaltatore per far fronte al futuro OPF torna ad essere disponibile nell'ambito della capienza massima residua a vantaggio di altre Amministrazioni richiedenti.

Ai fini dell'approvazione del PDA l'Amministrazione contraente acquisisce il codice identificativo di gara (CIG), derivato rispetto al CIG dell'Accordo Quadro e adotta, secondo il proprio ordinamento, il provvedimento di autorizzazione a contrarre, assume il relativo impegno di spesa - comprensivo anche degli oneri nascenti dall'Accordo Quadro e posti a carico dell'Amministrazione contraente a favore della Stazione appaltante.

- 6) **Adesione all'Accordo Quadro:** Entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'adozione del provvedimento di autorizzazione di cui al punto precedente, l'Amministrazione contraente comunica alla Stazione Appaltante, secondo le modalità contenute nelle Condizioni Generali, la formale adesione all'Accordo Quadro e l'assunzione degli impegni economici discendenti dalla stessa in ragione dei compiti e degli oneri di competenza.
- 7) **Attività preliminari alla sottoscrizione dell'OPF:** successivamente all'approvazione del PDA e preliminarmente alla sottoscrizione dell'OPF l'Amministrazione richiedente provvede alle verifiche necessarie ad accertare la permanenza in capo all'Appaltatore della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e alle disposizioni in materia antimafia di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, all'acquisizione della documentazione comprovante la garanzia definitiva, delle polizze assicurative, dei referenti contrattuali e dei soggetti a vario titolo responsabili delle obbligazioni nascenti dal contratto derivato.

8) **Ordinativo Principale di Fornitura (OPF):** Entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'approvazione del PDA, l'Amministrazione contraente trasmette all'Appaltatore e per conoscenza alla stazione appaltante, l'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF), sottoscritto digitalmente dal responsabile del procedimento o dal soggetto autorizzato ad esercitare la potestà negoziale e redatto secondo le modalità contenute nelle Condizioni Generali con espresso richiamo ai contenuti previsti dall'Accordo Quadro, dalle Condizioni generali, dai Capitolati Tecnici e dall'offerta presentata dall'Appaltatore. L'OPF si identifica con il contratto derivato.

9) **Avvio del contratto derivato:** entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, ovvero nel maggior termine concordato con l'Amministrazione Contraente, ha inizio l'esecuzione del contratto, formalizzata dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna degli immobili, con le modalità contenute nelle Condizioni Generali, con la quale l'Appaltatore prende in carico i beni oggetto del contratto derivato, pena l'applicazione delle penali stabilite all'art. 11.2 del presente Accordo Quadro.

L'appaltatore s'impegna ad eseguire le nuove prestazioni nel pieno rispetto di tutte le condizioni contrattuali, conformemente all'offerta presentata.

Le singole Amministrazioni, in corso di rapporto e alle medesime condizioni contrattuali, si riservano la facoltà di variare gli orari di svolgimento del servizio.

10) **Modifiche al contratto derivato (Atto aggiuntivo all'OPF):** nel corso dell'esecuzione del contratto derivato instaurato per effetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura, l'Amministrazione contraente può adeguare i servizi attivati in ragione di variazioni che interessano il patrimonio immobiliare o le prestazioni richieste, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalità e con i limiti previsti dall'art. 4.4 - Modifiche del contratto derivato delle Condizioni generali.

Le modifiche sono formalizzate attraverso l'emissione di uno o più Atti Aggiuntivi all'Ordinativo Principale di Fornitura, preceduti dalla quantificazione da parte dell'Appaltatore del nuovo corrispettivo contrattuale e dall'aggiornamento del PDA che viene approvato dall'Amministrazione contraente secondo le modalità contenute nelle Condizioni Generali.

Articolo 8 Referente dell'Accordo Quadro

Entro dieci giorni antecedenti la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore nomina, per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, un Referente dell'Accordo Quadro al quale conferisce mandato con rappresentanza ai sensi del codice civile, affinché lo rappresenti, con poteri di firma, in tutti i rapporti intercorrenti con la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Contraenti. Il mandato deve essere conferito mediante atto pubblico ed essere depositato in copia presso la Stazione appaltante.

Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore per l'operato del suo rappresentante.

Il Referente dell'Accordo Quadro deve essere in possesso delle competenze e dei titoli

professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico; assicura lo svolgimento delle attività in modo conforme alla presente Accordo Quadro, alle Condizioni Generali, ai Capitolati Tecnici e all'offerta presentata, nel rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti ai servizi.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza formalizzate in contraddittorio al Referente dell'Accordo si intendono, anche ai fini della decorrenza di termini di decadenza e di prescrizione, direttamente formalizzate all'Appaltatore.

In caso di impedimento del Referente dell'Accordo Quadro ad assicurare lo svolgimento dell'incarico, l'Appaltatore deve tempestivamente individuare un Referente sostituto conferendogli i necessari poteri di rappresentanza; l'avvenuta nomina in sostituzione e la relativa procura devono essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante e alle Amministrazioni contraenti.

È facoltà della Stazione Appaltante chiedere all'Appaltatore la sostituzione del Referente dell'Accordo Quadro sulla base di congrua motivazione.

L'Appaltatore deve rendersi disponibile a partecipare ad incontri convocati dalla Stazione Appaltante, ogni qual volta la stessa lo ritenesse necessario per la gestione dell'Accordo Quadro e dei rapporti discendenti.

Si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni generali per quanto attiene l'individuazione delle ulteriori figure contrattuali competenti a rapportarsi con le Amministrazioni contraenti relativamente alla gestione dei contratti derivati.

Il referente per l'Accordo Quadro per la Stazione appaltante è individuato nel Responsabile del procedimento per la procedura di affidamento della stessa, il quale potrà a suo volta individuare un Direttore per l'esecuzione e avvalersi di una struttura di supporto con competenze trasversali utili alla gestione amministrativa, contrattuale, tecnica ed economica del presente Accordo Quadro.

Fino alla nomina del Direttore dell'esecuzione e dell'individuazione della struttura di supporto, le funzioni sono svolte dal Responsabile del Procedimento.

Articolo 9 Garanzia definitiva

9.1 Cauzione definitiva sull'Accordo Quadro

Con riferimento a ciascun lotto di gara, il soggetto Aggiudicatario s'impegna a costituire una garanzia definitiva nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo corrispondente alla garanzia calcolata sul valore del lotto secondo le modalità indicate dall'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

La garanzia assicura gli obblighi assunti dall'Appaltatore con il presente Accordo Quadro, e in via residuale gli obblighi specifici relativi all'esecuzione dei contratti derivati.

La garanzia definitiva prestata per ciascun lotto dell'Accordo Quadro ha durata di 78 (settantotto) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, in ragione della durata dell'Accordo

Quadro stesso, fissata in quarantotto mesi, e della durata massima dei contratti derivati, che non può eccedere i trenta mesi successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro.

La garanzia definitiva deve essere adeguata dell'incremento di valore conseguente all'applicazione dall'articolo 106, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione; lo svincolo avviene, per ciascun lotto, in un'unica soluzione al termine della validità dell'ultimo dei contratti derivati attivati.

9.2 Cauzione definitiva sui contratti derivati

Con riferimento a ciascun contratto derivato attivato l'Appaltatore costituisce la garanzia definitiva nella misura dell'80% dell'importo corrispondente alla garanzia calcolata sull'importo del contratto derivato attivato secondo le modalità indicate dall'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia assicura gli obblighi assunti dall'Appaltatore per effetto dell'attivazione del relativo contratto derivato.

La garanzia definitiva costituita a favore dell'Amministrazione contraente è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

La garanzia definitiva costituita in funzione del contratto derivato ha validità fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore e fino all'avvenuta riconsegna degli immobili all'Amministrazione contraente, formalizzata con apposito verbale sottoscritto dalle parti. Lo svincolo ha luogo con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

In caso di proroga dei contratti derivati, nonché nel caso di attivazione di atti aggiuntivi, e/o di attivazione di servizi analoghi e/o complementari, l'Appaltatore s'impegna ad adeguare la durata e l'importo della cauzione definitiva precedentemente costituita, conformemente alle previsioni dell'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9.3 Disciplina comune

Le garanzie di cui sopra operano rispettivamente, a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dall'invio dell'Ordinativo Principale di fornitura (OPF).

La garanzia definitiva assiste tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore, anche quelle a fronte del cui inadempimento è prevista l'applicazione di penali.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Unica Appaltante e/o dell'Amministrazione Contraente.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia definitiva prevista per il contratto derivato può costituire motivo di risoluzione dell'Accordo Quadro e preclude l'attivazione

del contratto derivato o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

La Stazione appaltante e le Amministrazioni contraenti esercitano i poteri di escussione sulla garanzia ad esse prestata. La garanzia dovrà espressamente prevedere a favore della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni contraenti la possibilità reciproca di richiedere l'escussione delle rispettive garanzie in caso di incapienza, con impegno a trasferirsi le somme introitate.

La Stazione appaltante e le Amministrazioni contraenti devono comunicarsi reciprocamente la necessità di svincolo delle garanzie definitive costituite in loro favore con un preavviso minimo di 10 giorni, naturali e consecutivi. Eventuali motivi ostativi allo svincolo devono essere comunicati entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione.

Articolo 10 Modalità di comunicazione

Tutte le comunicazioni fra Città Metropolitana di Genova, Stazione Appaltante che sottoscrive l'Accordo Quadro, le Amministrazioni contraenti e l'Appaltatore, devono avvenire esclusivamente a mezzo PEC.

Solo in caso di impossibilità documentata possono essere utilizzate altre forme di comunicazione aventi valore legale, quali fax o raccomandata A.R. La comunicazione a mezzo mail può essere effettuata a supporto degli strumenti sopra indicati.

Nell'oggetto della PEC deve essere sempre indicato il codice identificativo dell'Accordo Quadro.

Le parti s'impegnano a comunicare e ad aggiornare tutti i recapiti funzionali alle comunicazioni relative all'Accordo Quadro e ai contratti derivati.

Articolo 11 Sistema di monitoraggio dell'Accordo Quadro e controllo dei contratti derivati

11.1 Monitoraggio dell'Accordo Quadro

Nel corso della durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti derivati, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici sull'andamento dell'Accordo Quadro, sia richiedendo al Soggetto Aggiudicatario l'elaborazione di reports specifici in relazione allo stato di attuazione dell'Accordo Quadro e agli importi disponibili residui, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, sia mediante la ricognizione delle segnalazioni ricevute dai RUP dei contratti derivati relative a inadempienze nelle prestazioni contrattuali e penali applicate.

L'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza: a tale fine potrà essergli richiesto l'invio periodico di informazioni riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi Principali di Fornitura ricevuti, suddivisi per Amministrazione Contraente, completi di: codice, importo, numero e ubicazione degli immobili oggetto del contratto, data di

stipula, termine finale di durata, ecc.;

- altre eventuali informazioni relative all'andamento dell'Accordo Quadro.

Entro la fine del primo anno di validità dell'Accordo Quadro l'Appaltatore trasmette alla Stazione Unica Appaltante una **Relazione Iniziale** concernente i seguenti profili:

- 1) criticità riscontrate;
- 2) proposte e soluzioni per il miglioramento dei servizi;
- 3) proposte per il miglioramento dei sistemi di monitoraggio.

Entro il termine di scadenza originario dell'Accordo Quadro, fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata, l'Appaltatore deve inoltre trasmettere alla Stazione Appaltante una **Relazione finale sull'andamento complessivo dell'Accordo Quadro** contenente informazioni aggiuntive relativamente agli eventuali profili di criticità riscontrate e alle possibilità di miglioramento e/o di efficientamento dei servizi emerse nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Il ritardo o l'omissione della relazione determina l'applicazione della penale corrispondente.

L'Appaltatore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Stazione Appaltante i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio effettivamente conseguiti nell'ambito dell'Accordo Quadro; la stazione appaltante e/o le diverse Amministrazioni Contraenti si riservano comunque il diritto di verificare, nel corso dell'esecuzione dei contratti, l'andamento dei livelli di servizio e di richiedere all'Appaltatore, oltre a quanto indicato nelle Condizioni Generali, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

I monitoraggi e i controlli sull'andamento, rispettivamente, dell'Accordo Quadro e di ogni singolo contratto derivato, potranno avvenire anche per il tramite del programma informatico che la Città Metropolitana di Genova potrà rendere operativo in corso d'opera e che l'Appaltatore e le Amministrazioni contraenti saranno obbligate ad utilizzare.

Per la gestione del Sistema Informativo dei servizi di facility management previsti nell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante ha ritenuto, coerentemente con la necessità di aggregazione a livello regionale dei servizi stessi, la messa a disposizione e l'adozione di un'unica *piattaforma informatica integrata per la gestione degli immobili* (licenza d'uso software "*Property e Facility Manager*"), utilizzabile da una pluralità di utenti secondo profilazioni personalizzate e per un numero elevato di immobili.

A tal fine l'Appaltatore dovrà concorrere, in sinergia con la Stazione Appaltante e la/e Società fornitrici delle soluzioni software utilizzate, allo sviluppo di soluzioni per l'implementazione del sistema informativo-informatico utilizzato nell'ambito dell'Accordo Quadro attraverso la presentazione di proposte operative.

In particolare l'Appaltatore dovrà presentare, entro 180 giorni dall'avvio del primo contratto derivato, una Relazione dettagliata contenente proposte operative per:

- il miglioramento, il perfezionamento e/o l'inserimento di appositi "tools" di elaborazione dati, per il controllo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi (controllo delle attività e

misurazione delle performance) erogati e/o presi in carico dall'Appaltatore;

- l'incremento dell'affidabilità e della rapidità delle operazioni di interscambio, di aggiornamento, di analisi ed elaborazione dei dati e delle informazioni (reportistiche) tra Amministrazione ed Appaltatore, a garanzia delle elaborazioni documentali scaricabili dal sistema, contribuendo alla riduzione dei passaggi nella "filiera di inserimento e comunicazione dati" (esempio: inserimento o invio diretto al sistema degli esiti dei controlli manutentivi periodici da parte dei manutentori contestualmente all'effettuazione delle manutenzioni programmate, con immediato aggiornamento delle schede dei registri dei controlli manutentivi on line);
- la gestibilità e la semplicità d'uso, soprattutto nei confronti dell'utenza, dell'interfaccia delle varie sezioni/moduli del sistema;

L'obiettivo è di potenziare progressivamente il sistema in essere, ampliandone le applicazioni, le funzionalità e la capacità di elaborare i dati e le informazioni delle banche dati.

Resta inteso che tali proposte non risultano in alcun modo vincolanti per la Stazione Appaltante, che le valuterà ed approverà solo se ritenute migliorative e utili per l'efficienza generale del sistema.

11.2 Penali Inadempimenti sull'Accordo Quadro

Per ognuna delle inadempienze sotto riportate saranno applicate dalla Stazione appaltante, a seguito della segnalazione inviata dall'Amministrazione Contraente entro 7 giorni lavorativi dalla data della contestazione all'Appaltatore e a contraddittorio concluso, le seguenti penali:

rif	inadempimento	valore penale
1	Mancato rispetto delle tempistiche previste dal presente Accordo Quadro in relazione al processo di adesione all'Accordo Quadro e attivazione dei servizi	250 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati in Accordo Quadro
2	Ritardo nella consegna o mancata presentazione alla Stazione Appaltante della Relazione Iniziale e della Relazione Finale sull'andamento dell'Accordo Quadro	250 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti in Accordo Quadro
3	Ritardo nella consegna o mancata presentazione alla Stazione Appaltante della reportistica o delle informazioni richieste periodicamente	100 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti in Accordo Quadro
4	Mancata consegna entro 180 gg dall'avvio della prestazione della richiesta relazione relativa alle possibilità di ulteriori implementazioni al sistema, anche in relazione a sviluppi informatici e prodotti software assimilabili	1.000,00 € per mancata predisposizione e consegna della relazione

L'applicazione delle penali sopra elencate avviene mediante escussione della cauzione definitiva prestata a favore della Città Metropolitana di Genova.

Le penali elencate si applicano fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

11.3 Sistema di controllo delle prestazioni

La supervisione, il controllo e la verifica di conformità sulla regolare esecuzione e il corretto adempimento degli obblighi e degli impegni previsti dall'Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali e dai restanti documenti contrattuali, sono assicurati da ogni singola Amministrazione contraente, in riferimento al contratto derivato di propria competenza, dal Responsabile del Procedimento al quale spetta, tra gli altri compiti, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo e la sorveglianza in ordine alla efficiente gestione economica e tecnica del contratto.

Il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emette il certificato di esecuzione dei servizi (CES). Il certificato viene emesso solo a seguito, da parte dell'Amministrazione contraente, della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

L'Appaltatore si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente Accordo Quadro e, quindi, dei singoli Contratti derivati, secondo i livelli stabiliti nelle Condizioni generali e nella documentazione di gara, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai Capitolati Tecnici, secondo le migliorie proposte in sede di offerta, pena l'applicazione delle penali stabilite nei documenti contrattuali.

Il sistema di controllo delle prestazioni, articolato secondo le diverse tipologie di controllo, indicatori, reportistica, verifiche di conformità e penali, è disciplinato all'art. 10 delle Condizioni Generali.

Articolo 12 Luogo di esecuzione

Gli immobili e le aree oggetto delle prestazioni contrattuali hanno sede nell'ambito del territorio della Regione Liguria e sono individuati da ciascuna Amministrazione Contraente.

Il Soggetto Aggiudicatario, oltre a quanto previsto in altre parti dell'Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali e nei Capitolati Tecnici, si impegna a prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo Principale di Fornitura e nei suoi Atti Aggiuntivi; l'esatta ubicazione degli immobili sarà indicata negli Ordinativi Principali di Fornitura e/o negli Atti Aggiuntivi dalle Amministrazioni Contraenti che provvederanno a comunicarne in tempo utile al Soggetto Aggiudicatario anche l'eventuale variazione.

Resta inteso che i servizi dovranno essere prestati, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione degli immobili di competenza delle Amministrazioni Contraenti.

Articolo 13 Recesso per giusta causa

Costituiscono motivo di recesso unilaterale tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte dell'Appaltatore o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di

esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

La Stazione Appaltante recede dall'Accordo Quadro, avuto riguardo al singolo lotto, qualora intervengano le seguenti situazioni:

- 1) l'Appaltatore si sia trovato al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- 2) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati dell'Unione Europea;
- 3) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 4) sia accertata a carico dell'Appaltatore l'esistenza delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito dei controlli eseguiti in attuazione della Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Genova con la Prefettura di Genova;
- 5) sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comunque rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo Quadro in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula del contratto, intervengano altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti dell'Appaltatore, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l'impiego nell'esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con le Amministrazioni contraenti, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali.

Le cause di recesso sopra indicate rilevano anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'impresе o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nei casi sopra indicati la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore la volontà di recedere, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.

Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall'Appaltatore non siano ritenuti accoglibili e adeguati, la Stazione Appaltante adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione all'Appaltatore.

Le Amministrazioni contraenti sono tenute a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi

situazione rilevante di cui venissero a conoscenza affinché la stessa possa condurre le valutazioni di propria competenza.

Articolo 14 Recesso unilaterale

Le Amministrazioni contraenti possono esercitare la facoltà di recesso dai contratti derivati prevista dall'articolo 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Responsabile del Procedimento fornisce alla Stazione Appaltante copia del provvedimento con cui viene disposto il recesso, entro e non oltre cinque giorni naturali successivi e consecutivi dalla data di adozione dello stesso.

Gli importi contrattuali non utilizzati a seguito del recesso del Committente possono essere utilizzati da altre Amministrazioni contraenti.

Ferma restando la possibilità di operare variazioni, anche in riduzione, nella individuazione degli immobili cui si riferiscono le prestazioni contrattuali per effetto delle modifiche consentite dalle Condizioni Generali, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto derivato l'Amministrazione Contraente muti la destinazione d'uso dell'unico immobile/o dell'intero gruppo di immobili oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura e degli eventuali Atti Aggiuntivi, ovvero per qualsivoglia motivo non abbia più la disponibilità o l'uso degli stessi (come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di cessione o, comunque, dismissione dell'immobile/gruppo di immobili), l'Amministrazione contraente ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, fermo l'obbligo di indennizzo previsto ai sensi dell'art. 1671 c.c.

Resta, peraltro, inteso che qualora, nei casi di cui al capoverso precedente, la singola Amministrazione Contraente assuma l'uso di altro immobile/gruppo di immobili, da adibire alla stessa destinazione, anch'esso ubicato nell'area geografica contrattuale, la medesima Amministrazione Contraente ha la facoltà in luogo del recesso di trasferire i servizi oggetto degli Ordinativi Principali di Fornitura e dei relativi, eventuali, Atti Aggiuntivi dalla stessa già emessi su detto altro nuovo immobile/gruppo di immobili, nei limiti di importo e di durata che residuano.

Nel caso di attivazione di contratti derivati di durata superiore a 36 (trentasei) mesi le singole Amministrazioni contraenti, alla scadenza del primo triennio potranno recedere in tutto o in parte da quest'ultimo nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa e dei vincoli di spesa pubblica, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale, non siano sufficienti a garantire la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Contratto derivato. Tale ipotesi di recesso integra e sostanzia a tutti gli effetti una giusta causa di recesso per l'Amministrazione contraente.

Articolo 15 Diffida ad adempiere

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.

In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti, ciascuno per quanto di competenza, indipendentemente dall'applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.

Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell'inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.

Qualora l'Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, nè dia riscontro ovvero presenti giustificazioni che non possano essere accolte, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di risolvere il contratto.

Nel termine sopraindicato l'Appaltatore può fornire giustificazioni all'inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti ai fini dell'esercizio della facoltà di risoluzione.

Le Amministrazioni contraenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all'Appaltatore in merito all'inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato.

Articolo 16 Clausole risolutive

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, con riferimento al singolo lotto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dall'Accordo Quadro stesso, dalle Condizioni Generali e dai Capitolati Tecnici.

La risoluzione dell'Accordo Quadro potrà essere avviata nei seguenti casi:

- A) qualora non sia intervenuta per fatto dell'Appaltatore la sottoscrizione di un contratto derivato;
- B) qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante, cumulato all'importo delle penali applicate dalle Amministrazioni contraenti, raggiunga il 10% del valore complessivo dei contratti derivati attivi con riferimento al singolo lotto;
- C) in caso di risoluzione di contratti derivati disposta da più di un'Amministrazione contraente, con riferimento a contratti derivati di valore complessivo superiore al 40% del valore dei contratti derivati complessivamente attivati in relazione al Lotto di riferimento;
- D) in caso di cessione del contratto.

L'Amministrazione contraente ha facoltà di risolvere il contratto derivato, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dall'Accordo Quadro, dalle Condizioni generali e dai Capitolati Tecnici.

L'Amministrazione contraente può risolvere il contratto derivato nei seguenti casi:

- 1) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto derivato;
- 2) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'Appaltatore dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- 3) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
- 4) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l'interruzione e l'abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione della Stazione Appaltante e del Committente;
- 5) la violazione degli obblighi di riservatezza come disciplinati dal contratto e/o previsti dalla normativa vigente, europea e nazionale;
- 6) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- 7) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato e di subappalto eccedente le prestazioni e i limiti consentiti;
- 8) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- 9) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;
- 10) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
- 11) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della stazione appaltante e delle Amministrazioni contraenti sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
- 12) l'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;
- 13) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad

adempiere.

14) negli altri casi espressamente stabiliti nelle Condizioni Generali e/o nei Capitolati

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione. Le Amministrazioni contraenti che procedono a risolvere un contratto derivato devono trasmettere per conoscenza alla Stazione Appaltante il provvedimento motivato di risoluzione.

Qualsiasi controversia o rivendicazione dovesse insorgere con riferimento alle ipotesi di risoluzione previste dal presente articolo, non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).

Articolo 17 Altri casi di risoluzione

La Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti si riservano inoltre di risolvere, rispettivamente, l'Accordo Quadro e il contratto derivato, per quanto di competenza, nei seguenti casi:

- a) il contratto abbia subito una modifica tale da esorbitare le limitazioni imposte dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e i meccanismi di adeguamento previsti dallo stesso;
- b) il valore delle prestazioni abbia superato le soglie e i limiti indicati nell'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque previsti dall'Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali e dal contratto derivato.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Articolo 18 Effetti della risoluzione e del recesso

L'esercizio della facoltà di recesso per giusta causa dall'Accordo Quadro da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei contratti derivati.

La risoluzione dell'Accordo Quadro preclude l'attivazione di nuovi contratti derivati. È facoltà delle Amministrazioni contraenti mantenere i contratti derivati attivi alla data della risoluzione dell'Accordo Quadro.

Le Amministrazioni contraenti che abbiano optato per il mantenimento del contratto derivato avranno a disposizione a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni la cauzione definitiva prestata a loro favore.

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art. 108, comma 5 e seguenti, e dall'art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

A seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti, secondo le indicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni contraenti al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara.

Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti potranno rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all'Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento determinano l'esclusione dell'Appaltatore da successive procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti, a prescindere dagli obblighi di comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell'iscrizione nel casellario informatico.

Il periodo di esclusione previsto dalla normativa vigente decorre dalla data in cui la risoluzione è intervenuta, fatta salva l'instaurazione di eventuali procedimenti giudiziari.

Articolo 19 Divieto di cessione del contratto

L'Accordo Quadro e i contratti derivati non possono essere ceduti, a pena di nullità.

L'Appaltatore è obbligato a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti dell'Amministrazione contraente.

La cessione disposta in violazione del presente articolo è inefficace nei confronti della Città Metropolitana di Genova e delle Amministrazioni contraenti

Articolo 20 Contestazioni dell'Appaltatore

Le eccezioni di natura applicativa, interpretativa, tecnica o economica che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo nell'ambito dell'esecuzione dei contratti derivati, sono rappresentate al Responsabile del Procedimento, a mezzo PEC entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui si è avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione.

Nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi l'Appaltatore dovrà fare pervenire a mezzo PEC una

relazione dettagliata delle situazioni che ritiene ostative alla regolare esecuzione del contratto, corredata da idonea ed analitica documentazione.

Il Responsabile del procedimento valuta preliminarmente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle eccezioni espresse, quindi, acquisita la relazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, o del Direttore dei lavori, nel caso di lavori, formula entro 60 giorni dalla prima comunicazione una proposta motivata di composizione della contestazione.

La proposta, qualora accettata, è sottoscritta dalle parti; qualora per effetto della proposta sia previsto a favore dell'Appaltatore la corresponsione di un riconoscimento economico, sulla relativa somma sono calcolati gli interessi al tasso legale di sconto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione della proposta sino al giorno dell'effettivo pagamento.

Le modalità di esecuzione definite per effetto della proposta sottoscritta dall'Amministrazione contraente e dell'Appaltatore integrano la disciplina di esecuzione del contratto derivato.

Articolo 21 Oneri delle Amministrazioni contraenti

Le Amministrazioni contraenti si impegnano a comunicare alla Città Metropolitana di Genova tutte le variazioni dell'importo del contratto derivato (OPF) per qualsiasi causa intervenute, ai fini del monitoraggio costante dell'andamento dell'Accordo Quadro e dei contratti derivati.

Le Amministrazioni contraenti sono responsabili per il ritardo o l'omissione di tutte le segnalazioni e le comunicazioni, previste dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali e dai Capitolati tecnici nonché dalla normativa vigente, utili ad assolvere agli obblighi di comunicazione, pubblicità e informazione connessi ai compiti di indirizzo e coordinamento dell'Accordo, nonché ad evitare decadenze, prescrizioni di diritti e facoltà nonché dei possibili contenziosi che ne possano derivare.

La Città Metropolitana di Genova ha facoltà di rivalersi nei confronti delle Amministrazioni contraenti inadempienti per ogni maggiore onere e spesa che fosse chiamata a sostenere per effetto dell'inosservanza degli obblighi di segnalazione e comunicazione gravanti sui Committenti.

In sede di adesione all'Accordo Quadro le Amministrazioni contraenti si impegnano a riconoscere alla Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di centrale di committenza:

- l'incentivo previsto dall'art. 113 commi 2 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in ragione dei compiti assunti per la progettazione, l'affidamento e il monitoraggio dell'Accordo Quadro, quantificato in misura pari allo 0,25% dell'importo dell'incentivo calcolato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 113 del citato Decreto, sul valore del contratto derivato, comprensivo di eventuali e successivi atti aggiuntivi;
- quota parte degli oneri connessi alla gestione e all'utilizzo del sistema informativo messo a disposizione dell'Accordo quadro, quantificato in misura proporzionale al valore economico dell'importo del contratto derivato rispetto all'importo del Lotto di competenza.

Articolo 22 Aggiornamento del DUVRI

Preliminarmente alla stipula dell'Accordo Quadro l'Appaltatore provvede, con le modalità indicate nelle Condizioni Generali, al riesame e all'integrazione del documento DUVRI_standard_AQ Rev.0, predisposto dalla Stazione Appaltante, fornendo dettagliate informazioni sui diversi e/o specifici rischi introdotti dalla propria attività manutentiva negli ambienti in cui andrà ad operare, emettendo il documento DUVRI_standard_AQ Rev.1.

Articolo 23 Clausole di legalità

L'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all'Amministrazione di chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro.

Articolo 24 Obblighi di comunicazione all'Amministrazione

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012, non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza

Articolo 25 Tutela della riservatezza

L'Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2005 al Regolamento UE 679/2016, dal D.P.C.M. 28 aprile 2005 e previste dalle misure minime ICT adottate dalla Città Metropolitana ai sensi della circolare 2/2017 di Agid, nonché di tutte le misure necessarie sulla base dei Provvedimenti del Garante in vigore.

L'Appaltatore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell'esercizio del servizio.

Consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio, anche con modalità informatiche, sono dati personali, anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali, l'appaltatore si impegna a:

a) ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle

vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;

- b) adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali e di integrarle nelle procedure già in essere;
- c) relazionare annualmente, a richiesta dell'Amministrazione contraente, sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate;
- d) allertare immediatamente l'Amministrazione contraente in caso di situazioni anomale o di emergenza (comprese le ipotesi di *data breach*);
- e) individuare un responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 679/2016 e a comunicarlo, con nota scritta, all'Amministrazione contraente.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto ed ad osservare le specifiche istruzioni eventualmente ricevute dall'Amministrazione contraente.

L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori, nonché gli eventuali subappaltatori e i dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, sono vincolati dal segreto, pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna a relazionare su richiesta dell'Amministrazione contraente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Responsabile del procedimento in caso di situazioni anomale o di emergenza.

L'Appaltatore manleva la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

L'Appaltatore può essere chiamato a rispondere dei danni materiali ed immateriali arrecati agli interessati per non aver adempiuto esattamente al Regolamento UE 679/2016, pertanto si impegna al risarcimento di tutti i danni vantati da terzi ai sensi dell'art. 82 del citato Regolamento.

Con riferimento all'uso del software adottato per il supporto e la gestione del servizio, di cui al Capitolato Tecnico n. 1 – Servizi di Governo, che potrà essere messo a disposizione dalla Città Metropolitana a favore dell'Appaltatore e delle Amministrazioni contraenti:

- il fornitore del software si configura come responsabile esterno del trattamento dei dati;
- l'Appaltatore e le Amministrazioni contraenti assumono in via esclusiva la responsabilità relativa al trattamento dei dati utili all'esecuzione dei contratti derivati gestiti nell'ambito dell'utenza loro riservata attraverso il detto sistema informativo, manlevando Città Metropolitana da qualsiasi perdita o violazione di dati che dovesse discendere da errori operativi.

- Città Metropolitana, presso la quale è installato il sistema informativo di gestione, si configura come responsabile esterno dei dati conservati sui propri server, e adotta, in accordo con il fornitore del software, tutte le misure necessarie, a garantirne la sicurezza.

Articolo 26 Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte inclusa l'imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara sono a carico dell'Appaltatore che, come sopra costituito, vi si obbliga.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico delle Amministrazioni Contraenti.

L'imposta di bollo relativa all'originale dell'Accordo Quadro viene assolta, a cura dell'Amministrazione, in modalità telematica ed in misura forfettaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, n.4, Allegato A della Tariffa, parte prima, al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642. L'imposta di bollo relativa agli allegati digitali all'Accordo Quadro viene assolta, a cura dell'Amministrazione, mediante apposizione dei contrassegni telematici su una copia analogica degli allegati stessi, conservata agli atti dall'Ufficio Contratti

Articolo 27 Clausole finali

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvarle specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti derivati non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Articolo 28 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente accordo e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Per tutte le controversie relative ai rapporti instaurati, per effetto del contratto derivato, tra l'Appaltatore e l'Amministrazione contraente, per le quali sia risultato infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Foro esclusivo competente è quello dell'Amministrazione contraente; a tale fine

l'Appaltatore elegge domicilio legale nel territorio della stessa Amministrazione.